



Decreto del 29/06/2006

Titolo del provvedimento:

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa, ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06/07/2006)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 06/07/2006

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 5 aprile 2006 con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita' delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;

Decreta:

art. 1

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

Testo: in vigore dal 06/07/2006

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente

attività' per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2005, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità' dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività' esercitate.

art. 2

Cause di esclusione dall'obbligo dell'annotazione separata per lo studio di settore TG60U

Testo: in vigore dal 06/07/2006

1. Per lo studio di settore TG60U (Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attività' 92.72.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2006, non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, nelle ipotesi in cui i contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività' di Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - codice attività' 92.72.1, unitamente alla predetta attività', svolgono anche una o più' delle seguenti attività':

- a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività' 55.30.A;
- b) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività' 55.30.2;
- c) servizi di ristorazione in self-service, codice attività' 55.30.B;
- d) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività' 55.30.C;
- e) bar e caffè', codice attività' 55.40.A;
- f) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività' 55.30.4;
- g) bar, caffè' con intrattenimento e spettacolo, codice attività' 55.40.C.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica lo studio di settore TG60U.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Allegato 1

Testo: in vigore dal 06/07/2006

----> Vedere allegato alle pagg. 12-13 del documento pdf <----

ALLEGATO I

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA**

STUDIO DI SETTORE
SG57U - Laboratori di analisi cliniche e poliambulatori
TD03U - Molitoria dei cereali
TD14U - Tessile
TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista
TD22U - Illuminotecnica
TD24U - Confezione e Commercio al dettaglio di pellicce
TD25U - Concia delle pelli e del cuoio
TD26U - Confezione di vestiario in pelle
TD27U - Fabbricazione di articoli di pelletteria
TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
TD29U - Fabbricazione e produzione di calcestruzzo
TD33U - Oreficeria e gioielleria
TD35U - Editoria, stampa e legatoria
TD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio
TD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni
TD38U - Fabbricazione di mobili metallici
TD47U - Lavorazione carta e cartone
TG33U - Servizi degli istituti di bellezza
TG46U - Riparazione di trattori agricoli
TG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte
TG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
TG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici
TG60U - Stabilimenti balneari
TG68U - Trasporto merci su strada
TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri
TK19U - Attività professionali paramediche indipendenti

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005
PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA**

STUDIO DI SETTORE
TM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta
TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi
TM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi
TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande
TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca
TM21D - Commercio all'ingrosso di carni
TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari
TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e materiali radioelettrici
TM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi
TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
TM25A - Commercio all'ingrosso di giocattoli
TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi
TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione
TM35U - Erboristerie
TM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici

Allegato 2

Allegato 2

Testo: in vigore dal 06/07/2006

----> Vedere allegato da pag. 14 a pag. 17 del documento pdf <----

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005
NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA**

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

1. PREMESSA

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto").

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

- a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

- ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
- ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

- 1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
- 2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;
- 3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;
- 4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. DEFINIZIONE DELLA TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2005 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

- costo del venduto;
- costo per la produzione di servizi;
- costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
- valore dei beni strumentali;
- spese per lavoro dipendente;
- spese per acquisti di servizi;
- valore medio del magazzino¹

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2005, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione

¹ Il valore medio del magazzino è pari a $(\text{esistenze iniziali} + \text{rimanenze finali})/2$. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono "a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale".

delle incidenze di ciascuna variabile² sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

- sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
- sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'Allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2005 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

² Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

Allegato 3

Allegato 3

Testo: in vigore dal 06/07/2006

----> Vedere allegato alle pagg. 18-19 del documento pdf <----

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI PER GLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SG57U - Laboratori di analisi cliniche e poliambulatori	0,1117	0,4097	0,2421	0,0554	0,0127	0,1184	0,1988
TD03U - Molitoria dei cereali	0,0258	0,3275	0,0651	0,0542	0,1006	0,7159	0,7266
TD14U - Tessile	0,0626	0,8951	0,2286	0,0851	0,0929	0,0972	0,0982
TD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista	0,0249	0,5052	0,1620	0,0473	0,2348	0,4461	0,4726
TD22U - Illuminotecnica	0,0359	0,2508	0,1883	0,0625	0,1520	0,3893	0,4272
TD24U - Confezione e Commercio al dettaglio di pellicce	0,0507	0,2746	0,1749	0,0733	0,7627	0,3350	0,3793
TD25U - Concia delle pelli e del cuoio	0,0792	0,3402	0,2056	0,0721	0,1003	0,3870	0,4023
TD26U - Confezione di vestiario in pelle	0,0481	0,1997	0,2064	0,0544	0,2129	0,3868	0,4278
TD27U - Fabbricazione di articoli di pelletteria	0,0356	0,2810	0,2640	0,0497	0,0632	0,1696	0,2188
TD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro	0,0256	0,4880	0,1995	0,0552	0,1541	0,4078	0,4360
TD29U - Fabbricazione e produzione di calcestruzzo	0,0472	0,5309	0,1654	0,0723	0,0908	0,4557	0,4855
TD33U - Oreficeria e gioielleria	0,0261	0,3369	0,2245	0,0632	0,2858	0,2849	0,3043
TD35U - Editoria, stampa e legatoria	0,0767	0,5317	0,1966	0,0576	0,0363	0,2683	0,3380
TD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio	0,0421	0,4860	0,2071	0,0617	0,0736	0,3747	0,4115
TD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni	0,0450	0,3125	0,2350	0,0497	0,1081	0,2464	0,3077
TD38U - Fabbricazione di mobili metallici	0,0381	0,4260	0,2286	0,0609	0,1113	0,3853	0,4160
TD47U - Lavorazione carta e cartone	0,0315	0,4212	0,1715	0,0567	0,0625	0,4554	0,4784
TG33U - Servizi degli istituti di bellezza	0,0432	1,0655	0,2108	0,0868	0,1330	0,1661	0,2285
TG46U - Riparazione di trattori agricoli	0,0287	0,3563	0,1340	0,0545	0,1253	0,3750	0,4312
TG51U - Conservazione e restauro di opere d'arte	0,0844	0,2644	0,2030	0,0684	0,0414	0,0547	0,0957
TG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse	0,0698	0,4116	0,1126	0,0460	0,0806	0,2751	0,3550
TG58U - Campeggi, aree attrezzate per roulotte e villaggi turistici	0,0517	0,9624	0,1873	0,1091	0,0113	0,1015	0,1274
TG60U - Stabilimenti balneari	0,0298	1,2094	0,1494	0,0685	0,0149	0,2826	0,2836
TG68U - Trasporto merci su strada	0,2259	0,7467	0,1845	0,0427	0,0078	0,0160	0,2422

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI PER GLI
 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri	0,1375	1,2204	0,2349	0,0552	0,0069	0,0127	0,1774
TK19U - Attività professionali paramediche indipendenti	0,0589	0,4947	0,3207	0,0738	0,0164	0,0259	0,0478
TM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta	0,0150	0,1442	0,0748	0,0335	0,3654	0,7287	0,7349
TM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi	0,0105	0,1147	0,0677	0,0251	0,3581	0,7677	0,7707
TM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia	0,0373	0,4189	0,1030	0,0387	0,3335	0,5350	0,5559
TM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi, secchi e semi	0,0126	0,1310	0,0287	0,0279	0,1118	0,8358	0,8418
TM18A - Commercio all'ingrosso di fiori e piante	0,0178	0,1693	0,0656	0,0486	0,0305	0,7552	0,7599
TM18B - Commercio all'ingrosso di animali vivi	0,0496	0,0881	0,0224	0,0313	0,0360	0,8210	0,8394
TM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	0,0133	0,0823	0,0465	0,0302	0,0208	0,8351	0,8396
TM21B - Commercio all'ingrosso di bevande	0,0136	0,1569	0,0600	0,0354	0,1272	0,7486	0,7534
TM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca	0,0081	0,0907	0,0430	0,0249	0,0413	0,8370	0,8414
TM21D - Commercio all'ingrosso di carni	0,0149	0,1091	0,0418	0,0234	0,0148	0,8397	0,8464
TM21E - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari	0,0169	0,1145	0,0477	0,0316	0,0686	0,7959	0,8021
TM22A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici e materiali radioelettrici	0,0172	0,0891	0,0737	0,0373	0,1436	0,7261	0,7394
TM22B - Commercio all'ingrosso di casalinghi	0,0235	0,1220	0,0837	0,0507	0,2733	0,6718	0,6850
TM22C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	0,0570	0,1107	0,0784	0,0530	0,1250	0,6407	0,6662
TM25A - Commercio all'ingrosso di giocattoli	0,0233	0,0912	0,0650	0,0362	0,2336	0,7558	0,7570
TM25B - Commercio all'ingrosso di articoli sportivi	0,0250	0,1208	0,0609	0,0547	0,2609	0,6815	0,6917
TM30U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	0,0199	0,1638	0,0590	0,0444	0,0838	0,7661	0,7709
TM32U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione	0,0247	0,1973	0,0885	0,0609	0,6919	0,4759	0,4821
TM33U - Erboristerie	0,0067	0,1789	0,0816	0,0372	0,3130	0,6341	0,6357
TM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	0,0128	0,0761	0,0611	0,0329	0,1083	0,7683	0,7771
TM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici	0,0196	0,1268	0,0739	0,0480	0,1733	0,6308	0,6432

06A06148